



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione della seguente istanza d'Arengo per l'introduzione di una deroga al Decreto-Legge 27 maggio 2011 n.87 "Misure urgenti per l'incentivazione dell'occupazione di giovani studenti" per gli studenti minorenni dei corsi del Centro Formazione Professionale per estetica e acconciatura (Istanza n.1 dell'8 aprile 2018)

Estratto del processo verbale della seduta del 25 giugno 2026 della III^a Commissione Consiliare Permanente

RIFERISCE IN MERITO IL VICE PRESIDENTE SARA CONTI, IN SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA ROSSANO FABBRI, ASSENTE

"Con riferimento all'Istanza d'Arengo n. 1 dell'8 aprile 2018, si precisa che il Centro di Formazione Professionale (CFP), cui la stessa fa riferimento, era collocato nella precedente legislatura nell'ambito delle competenze della Segreteria di Stato per il Lavoro, mentre nell'attuale legislatura rientra nelle attribuzioni della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura.

Pertanto, le valutazioni in merito alle finalità dell'istanza e agli eventuali sviluppi competono alla Segreteria di Stato attualmente titolare della materia, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali. Proprio per questo motivo riporto quanto esposto da un esperto dell'Ufficio per il lavoro e le politiche attive:

"L'Istanza chiedeva l'introduzione di una deroga in favore degli studenti minorenni, indicativamente di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, frequentanti i corsi del Centro di Formazione Professionale nei settori dell'estetica e dell'acconciatura, affinché potessero svolgere, nei giorni festivi e prefestivi durante l'anno scolastico, attività lavorative coerenti con il percorso formativo seguito."

In via preliminare, occorre precisare il riferimento normativo.

L'Istanza e la successiva Delibera consiliare richiamano il Decreto-Legge 27 maggio 2011 n. 87. Tale decreto è stato tuttavia ratificato con il Decreto-Legge 22 luglio 2011 n. 110, che ha promulgato il testo definitivo risultante dagli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale.

Il riferimento normativo vigente è quindi il Decreto-Legge n. 110/2011. Per quanto rileva ai fini dell'Istanza, la modifica intervenuta in sede di ratifica ha innalzato da venticinque a ventisei anni il limite massimo di età previsto dall'articolo 3, lasciando invariato il limite minimo di diciotto anni stabilito per le prestazioni lavorative svolte durante l'anno nei giorni festivi e prefestivi.

Occorre, tuttavia, distinguere tra la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro e l'accesso al regime speciale previsto dal Decreto-Legge n. 110/2011.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

L'articolo 3, secondo comma, del decreto stabilisce che lo sgravio contributivo del 70 per cento si applica alle imprese che, durante l'anno, assumono giovani studenti di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni, limitatamente alle prestazioni da svolgersi nei giorni festivi e prefestivi.

La disposizione individua pertanto i requisiti per l'accesso alle misure agevolative, ma non introduce un generale divieto di lavoro per i minori di diciotto anni.

La disciplina generale è oggi contenuta nell'articolo 21 della Legge 9 dicembre 2022 n. 164, il quale vieta ai datori di lavoro di instaurare rapporti di lavoro con minori che non abbiano assolto o non siano stati prosciolti dall'obbligo scolastico o che, comunque, non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno di età, fatte salve le specifiche eccezioni previste dalla stessa disposizione.

Ne consegue che un giovane di età compresa tra sedici e diciotto anni, purché abbia assolto sia stato prosciolti dall'obbligo scolastico, può essere assunto anche durante l'anno scolastico secondo le ordinarie forme contrattuali.

Tale possibilità può riguardare anche prestazioni collocate nei giorni festivi o prefestivi, purché siano rispettate le disposizioni applicabili al lavoro minorile, alla sicurezza e salute sul lavoro, alle mansioni consentite, alla durata dell'orario, ai riposi e alla compatibilità della prestazione con la frequenza scolastica o con eventuali programmi di orientamento e formazione professionale.

Il rapporto di lavoro così instaurato non rientra però nel regime speciale del Decreto-Legge n. 110/2011. Non trovano pertanto applicazione lo sgravio contributivo del 70 per cento e gli ulteriori trattamenti retributivi, fiscali e procedurali previsti dal medesimo decreto per i giovani studenti appartenenti alle fasce di età espressamente indicate dall'articolo 3.

Sotto questo profilo, l'Istanza del 2018 muoveva da una lettura non pienamente corretta della disposizione, poiché interpretava il limite dei diciotto anni come una preclusione all'accesso al lavoro, mentre tale limite era riferito all'accesso allo specifico regime agevolato.

La finalità sostanziale dell'Istanza - consentire agli studenti minorenni dei corsi CFP di acquisire, anche durante l'anno scolastico, esperienze lavorative coerenti con il percorso formativo - risulta quindi oggi realizzabile, nei limiti sopra indicati, attraverso un'assunzione ordinaria ai sensi della disciplina generale sopravvenuta.

Non risulta invece attuata la specifica richiesta di estendere agli studenti di età inferiore ai diciotto anni le misure agevolative previste dal Decreto-Legge n. 110/2011.

Per quanto riguarda la vigenza di quest'ultimo, l'articolo 21, comma z della Legge n. 164/2022 aveva previsto l'adozione di un apposito decreto delegato destinato a modificare e completare la disciplina normativa e retributiva delle attività lavorative riguardanti i minori di diciotto anni.

Il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 30 giugno 2023, è stato successivamente differito al 31 dicembre 2023. Non risulta, tuttavia, che entro tale termine sia stato emanato il decreto delegato previsto.

La mancata adozione del decreto non determina l'abrogazione o la cessazione di efficacia del Decreto-Legge n. 110/2011. L'articolo 38, comma 4, della Legge n.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

164/2022, come modificato dal Decreto Delegato 17 marzo 2023 n. 48, stabilisce infatti espressamente che, con riferimento all'articolo 21, continuano ad applicarsi le misure previste dal Decreto Legge n.110/2011 sino all'entrata in vigore del nuovo decreto delegato.

La norma transitoria collega quindi la cessazione del regime precedente all'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina e non alla semplice scadenza del termine della delega. In assenza del nuovo decreto delegato, il Decreto-Legge n. 110/2011 continua pertanto a trovare applicazione."